



735 17 OTT. 2008 B

di adeguare tali disposizioni alla Legge n. 431/1998 che estende la possibilità di accedere al fondo, per il tramite dei comuni, a tutti i cittadini che siano conduttori di un alloggio ed in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che la proposta di Regolamento Regionale allegata alla presente deliberazione è stata formulata con le modalità previste dal comma 6 dell'art. 65 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

ESPERITA la concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Regolamento Regionale concernente "Modifiche al Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria", che consta di n. 3 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 OTT. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 735 *B*
DEL 17.01.2000



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 SETTEMBRE 2000, N. 2 (REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA ABITATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 12) E SUCCESSIVE MODIFICHE. DISPOSIZIONE TRANSITORIA.”

Handwritten initials and signatures at the bottom left of the page.



Art. 1

(Modifiche all'articolo 26 del r.r. 2/2000)

1. L'articolo 26 del r.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

1. Le risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 14 della l.r. 12/1999, sono ripartite tra i comuni in quote parti proporzionali ai seguenti parametri:

- a) fabbisogno accertato dai comuni a seguito dell'espletamento dei bandi pubblici di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina della locazione e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo), con riferimento alle domande ammissibili;
- b) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3, della citata legge 431/1998.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri uniformi per la predisposizione da parte dei comuni dei bandi di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, i termini, con cadenza annuale, per la pubblicazione dei suddetti bandi, le modalità di ripartizione del fondo tra i comuni e di assegnazione della relativa quota parte nonché le modalità di rendicontazione. Con la medesima deliberazione possono, altresì, essere stabiliti parametri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.

3. I comuni gestiscono le quote del fondo loro assegnate ai sensi del comma 1, quantificano ed erogano i contributi ai conduttori degli alloggi in locazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 431/1998 e dal d.m. 7 giugno 1999”.



Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 27 del r.r. 2/2000)

1. L'articolo 27 del r.r. 2/2000 è abrogato.

Two handwritten signatures in black ink at the bottom left of the page.



Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi al riparto delle risorse del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l' annualità 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

